



COMUNE DI VERNATE

Cancelleria

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL PRELIEVO DELLE TASSE DI CANCELLERIA

Il Municipio di Vernate richiamati:

- gli articoli 116 cpv. 1, 192 della Legge organica comunale e l'art. 147 del Regolamento comunale del Comune di Vernate, emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare il prelievo delle TASSE DI CANCELLERIA.

Art. 1

NATURA E AMMONTARE TASSE DI CANCELLERIA

- certificato di buona condotta o di godimento dei diritti civili o civici	fr. 15.--
- certificato di domicilio o dimora	fr. 15.--
- certificato di esistenza in vita	fr. 15.--
- certificato di stato di famiglia	fr. 15.--
- autorizzazione di soggiorno o rinnovo	fr. 15.--
- legalizzazione o vidimazione di un atto	fr. 15.--
- autenticazione di una firma (art. 24 Legge di applicazione e di complemento del Codice civile svizzero – LAC -)	fr. 15.--
- per il “nulla osta” per l’acquisto di veleni classe II	fr. 5.--
- dichiarazione di pagamento delle imposte comunali	fr. 15.--
- estratto o copia di un atto, processi verbali, risoluzione, lettere, ecc.	fr. 20.--
per ogni pagina supplementare di scritturazione	fr. 10.--
- rilascio generalità e indirizzo (limitatamente a quanto prescritto dalla Legge sulla protezione dei dati personali del 09.03.1987)	fr. 10.--
- per ogni altro certificato, dichiarazione, atto o informazione scritta, non prevista dalla presente Ordinanza o da altre disposizioni in vigore, tenuto conto delle prestazioni fornite dall’Amministrazione comunale	
da	fr. 15.--
a	fr. 50.--
- estrazione nominativi in ordine sistematico (classi d’età, fuochi, ecc.) su etichette autocollanti (ritenuto l’uso esclusivo per scopi meritevoli di tutela)	
tassa base	fr. 15.--
+ per ogni nominativo-etichetta	fr. 0.50
- per indagini o lavori particolari e ricerche d’archivio, ogni ora	fr. 90.--
ritenuto un minimo di	fr. 50.--
- verifica e conformità dati personali permesso di condurre (art. 2 cpv. 2 Regolamento della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale)	fr. 10.--
- Fotocopia A4 b/n	fr. 0.20
- Fotocopia A3 b/n	fr. 0.40
- Fotocopia A4 colori	fr. 0.40
- Fotocopia A3 colori	fr. 0.60



Art. 2 PAGAMENTO DELLE TASSE

Di regola il pagamento della tassa deve essere effettuato anticipatamente al momento della richiesta.

La tassa può essere riscossa anche tramite rimborso o fattura.

Art. 3 ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento delle tasse gli atti o attestazioni richiesti da Autorità per ragioni d'ufficio oppure associazioni senza scopo di lucro.

Art. 4 DEVOLUZIONE DELLE TASSE

L'intero ammontare delle tasse percepite è devoluto alla cassa comunale.

Art. 5 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione e abroga ogni altra disposizione contraria.

Art. 6 PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 13 al 27 agosto 2009.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

G. Cossi



M. Dotta

RM no. 337/09 dell'11 agosto 2009